



ORDINE DEGLI
INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DI
RIETI

REGOLAMENTO
delle
COMMISSIONI CONSULTIVE
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti

approvato con delibera di Consiglio n. 478/4 del 11/09/2017

Sommario

Art. 1 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni	2
Art. 2 – Composizione e funzionamento delle Commissioni.....	2
Art. 3 – Consigliere Referente	3
Art. 4 – Coordinatore della Commissione	3
Art. 5 – Gruppi di Lavoro e Capi Gruppo	4
Art. 6 – Insediamento e durata della Commissione	4
Art. 7 – Comunicazione	4
Art. 8 – Aspetti economici	4
Art. 9 – Riunione della Commissione.....	5
Art. 10 – Eventuali ospiti esterni	5
Art. 11 – Validità e modifiche del Regolamento.....	5

Regolamento delle Commissioni Consultive

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti, al fine di valorizzare e promuovere l'attività professionale dell'ingegnere individuata nel Regolamento delle professioni di ingegnere e architetto di cui al R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e al DPR 328/2001, proseguendo quanto già disposto nel passato, istituisce le **Commissioni Consultive**, allo scopo di contribuire all'interscambio professionale fra i propri iscritti, alla conoscenza reciproca ed all'aggiornamento, nonché di consentire una più diretta partecipazione all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine a supporto dell'esercizio della professione di ingegnere e allo sviluppo del territorio, garantendo una sempre maggiore presenza dell'ingegnere nelle iniziative pubbliche di confronto e il suo coinvolgimento nelle problematiche di interesse pubblico.

Art. 1 – Istituzione, formazione e scioglimento delle Commissioni

Il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri di Rieti delibera:

- l'istituzione delle commissioni e la nomina dei Consiglieri Referenti di ogni commissione;
- la composizione delle commissioni considerando le richieste ricevute dagli iscritti;
- lo scioglimento di una commissione, prima della scadenza naturale, qualora si rendesse necessario;
- l'istituzione di nuove commissioni in base ad esigenze particolari di approfondimento, anche su richiesta da parte degli iscritti.

Art. 2 – Composizione e funzionamento delle Commissioni

La Commissione si configura come un organo di carattere propositivo e consultivo rispetto all'attività del Consiglio dell'Ordine.

Sono di diritto membri delle Commissioni tutti gli ingegneri iscritti all'Albo di Rieti che intendano partecipare ai lavori delle stesse, facendone richiesta all'Ordine, ove non soggetti a provvedimenti disciplinari ed il cui nominativo sia stato approvato dal Consiglio dell'Ordine.

Ciascuna Commissione è costituita di norma da un minimo di 5 membri con diritto di voto alle riunioni; le votazioni hanno validità nel momento in cui sia presente alla riunione la maggioranza dei membri della Commissione.

I componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la durata della stessa, intervenendo assiduamente. Le presenze alle sedute della Commissione dovranno risultare dai verbali di ogni riunione e in un registro presenze (anche tabella excel); i membri che non abbiano partecipato a più di tre riunioni consecutive senza addurre giustificati motivi al Coordinatore della Commissione possono essere destituiti dal Consiglio su proposta motivata del Coordinatore.

La Commissione può svolgere le seguenti attività:

- a) formulare pareri tecnici sulle materie di competenza su quesiti e richieste espressi dal Consiglio dell'Ordine;
- b) studiare ed approfondire le tematiche che interessano l'esercizio della professione di ingegnere, in qualsiasi forma esplicita, con particolare riguardo alla salvaguardia del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla tutela ed alla determinazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'ingegnere;
- c) approfondire ed eventualmente suggerire interpretazioni e modalità di applicazione di leggi, regolamenti, norme e circolari tecniche inerenti alle attività professionali, nell'esclusivo interesse della società civile;
- d) elaborare proposte in materia di formazione e aggiornamento professionale (convegni, congressi, corsi di aggiornamento, visite a luoghi di interesse, etc.);
- e) partecipare, su eventuale delega del Consiglio dell'Ordine, a riunioni, commissioni esterne, convegni così da favorire collegamenti e sinergie con gli Enti e con le Associazioni tecnico scientifiche e professionali nell'ambito di competenza;

- f) redigere linee guida e documenti da pubblicare sul sito dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti e utili per poter organizzare corsi di aggiornamento professionale per gli iscritti (i diritti prodotti da documenti e/o eventi provenienti dalle attività delle Commissioni sono di esclusiva proprietà dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti);
- g) pubblicizzare verso gli iscritti le problematiche attinenti al campo di specifica competenza, sollecitandone l'interesse e raccogliendo proposte e suggerimenti. Tali proposte e suggerimenti dovranno essere riferiti al Coordinatore della Commissione e al Consigliere Referente che provvederà ad informare il Consiglio.

I membri che operano nell'ambito della Commissione lo fanno a esclusivi fini istituzionali nell'interesse dell'Ordine e degli iscritti all'Ordine evitando di utilizzare l'appartenenza alla Commissione quale veicolo pubblicitario o per poter raggiungere finalità economiche personali. Inoltre si adoperano per evitare ogni possibile conflitto di interessi con la propria attività professionale.

Gli iscritti all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti potranno proporre al Consiglio la costituzione di nuove Commissioni, per qualsiasi settore di attività o area di interesse legati all'ambito professionale, purché il numero degli interessati sia sufficiente al normale svolgimento della costituenda commissione, presentando una proposta motivata.

L'attivazione della nuova commissione dovrà essere approvata con delibera di Consiglio.

Art. 3 – Consigliere Referente

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Presidente, nomina uno o più Consiglieri Referenti per ogni Commissione con la funzione di raccordare l'attività della Commissione con il Consiglio.

Il Consigliere Referente ha il compito di organizzare, nel più breve tempo possibile, l'attività della Commissione, elaborando, in raccordo con il Consiglio, un documento che individui gli scopi e gli obiettivi che la Commissione si propone di raggiungere.

Art. 4 – Coordinatore della Commissione

Il Coordinatore viene eletto dai membri della Commissione con la maggioranza dei voti dei presenti nella prima riunione, convocata e presieduta dal Consigliere Referente. Tale seduta è valida se è presente la maggioranza dei membri della Commissione.

Il Coordinatore rimane in carica fino al rinnovo della Commissione; decade dalla carica, oltre che al termine del mandato, a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine o per sua richiesta motivata.

Il Coordinatore opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine.

Il Coordinatore della Commissione svolge principalmente i seguenti compiti:

- a) sulla base del documento elaborato dal Consigliere Referente, traccia ed organizza i programmi delle attività della Commissione;
- b) provvede alla trasmissione delle convocazioni delle riunioni della Commissione con i relativi ordini del giorno in linea con il calendario di programmazione degli incontri da concordare con il Consigliere Referente e i membri della Commissione, previa verifica della disponibilità dell'aula da parte della Segreteria;
- c) provvede all'invio ai membri della Commissione delle bozze di verbale e dei verbali approvati, così come anche degli altri documenti frutto dei lavori della Commissione stessa;
- d) conserva e aggiorna un registro delle presenze (anche in formato excel);
- e) collabora all'elaborazione e all'aggiornamento delle eventuali comunicazioni da inserire sul sito dell'Ordine;
- f) redige e firma, insieme al Consigliere Referente, documenti o lettere da proporre al Consiglio dell'Ordine;
- g) propone ai membri della Commissione e al Consigliere Referente l'istituzione di gruppi di lavoro (sottocommissioni);
- h) nomina ad ogni seduta il membro di commissione che funge da Segretario verbalizzante.

Il Coordinatore dovrà tenere sempre aggiornato un documento riepilogativo da trasmettere al Consiglio, a cadenza trimestrale, dal quale risulti tra l'altro:

- il numero delle riunioni della Commissione durante il periodo di riferimento;
- un breve sommario del lavoro svolto;
- i programmi da portare a compimento con eventuali proposte ed iniziative;
- le eventuali proposte di decadenza di membri della propria Commissione;
- altre eventuali esigenze, osservazioni e proposte relative al funzionamento della Commissione.

Ciascun Coordinatore potrà avere specifiche deleghe di rappresentanza solo se preventivamente autorizzato dal Consiglio dell'Ordine.

Art. 5 – Gruppi di Lavoro e Capi Gruppo

La Commissione, ove ne ravveda la necessità, anche su proposta del Coordinatore d'intesa con il Consigliere Referente, costituisce Gruppi di Lavoro indicandone la tematica, i componenti e un capo gruppo.

Ogni membro di Commissione potrà chiedere di essere inserito in un singolo gruppo di lavoro o anche in più gruppi di lavoro, in quest'ultimo caso previo accordo con il Coordinatore.

I Gruppi di Lavoro raggruppano i membri che, in base ad attitudini e competenze, si dichiarano disponibili ad analizzare ed approfondire uno specifico tema di interesse della Commissione in modo che tale tema possa essere poi esposto, già elaborato, alla Commissione in plenaria e da questa discusso e fatto proprio.

Art. 6 – Insiediamento e durata della Commissione

La Commissione si insedia ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine con la prima convocazione del Consigliere Referente e, salvo eventuale scioglimento anticipato della Commissione disposta dal Consiglio, prosegue i lavori fino alla scadenza del Consiglio dell'Ordine.

Gli scopi e le attività programmate possono essere riconfermati dal nuovo Consiglio dell'Ordine, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

Art. 7 – Comunicazione

E' fatto divieto a tutti i membri delle Commissioni di attivare autonomamente canali di comunicazione non autorizzati dal Consiglio, quali ad esempio siti web tematici, pagine Facebook delle Commissioni, profili Twitter, etc.

Art. 8 – Aspetti economici

Tutti coloro che compongono ciascuna commissione partecipano alle attività impegnandosi in forma gratuita.

Potranno essere previsti rimborsi spese nel caso in cui un componente della Commissione riceva mandato ufficiale di rappresentanza da parte del Consiglio dell'Ordine.

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Referente e/o del Coordinatore della Commissione, delibera eventuali contributi economici, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attività, pubblicazioni, convegni, etc. proposti dalla Commissione.

Per le attività di normale e ordinaria gestione della Commissione saranno messi a disposizione gli uffici dell'Ordine.

Art. 9 – Riunione della Commissione

Il Coordinatore della Commissione, d'intesa con tutti i membri della Commissione, redige un calendario di massima delle riunioni, stabilendone il giorno e l'ora, che dovranno comunque sempre essere confermati dall'invio di email ufficiale di convocazione.

La riunione della Commissione è convocata dal Coordinatore, sentito il Consigliere Referente, mediante email inviata a tutti i membri con non meno di sette giorni di anticipo, indicando la data, l'ora e l'ordine del giorno, oltre ad eventuali comunicazioni utili. Prima della convocazione ufficiale il Coordinatore dovrà chiedere conferma alla Segreteria dell'Ordine della disponibilità dell'aula per l'incontro.

Sarà invece cura della Segreteria pubblicare il calendario degli incontri della commissione ogni volta che il Coordinatore ne abbia dato conferma.

In caso di cambiamenti o di cancellazioni di una riunione i membri dovranno essere informati con congruo anticipo dal Coordinatore. Analogamente, di tali cambiamenti sarà informata tempestivamente la Segreteria dell'Ordine. A causa di possibili impedimenti a partecipare alla riunione, il Coordinatore sarà sostituito nella riunione dal componente più anziano.

Ad ogni riunione è redatto un verbale a cura del Segretario della Commissione nominato ad ogni seduta. La nomina del Segretario, effettuata dal Coordinatore della Commissione, verrà esplicitamente riportata sul verbale il quale verrà sottoscritto da entrambi.

Il verbale è approvato a maggioranza dalla Commissione nella seduta successiva dopo opportuna pubblicità del verbale a mezzo email per la raccolta, da parte del Coordinatore, degli eventuali commenti ed osservazioni dei membri della Commissione.

Art. 10 – Eventuali ospiti esterni

L'eventuale partecipazione di ospiti esterni alle riunioni della Commissione, iscritti o non iscritti all'Albo, a qualunque titolo (uditori, relatori o esperti che partecipino ai lavori della Commissione), deve essere proposta al Coordinatore della Commissione che ne concorderà l'ammissibilità con il Consigliere Referente.

Il Coordinatore ha la facoltà, sentito il Consigliere Referente, di decidere in merito all'opportunità e alle modalità dell'eventuale partecipazione di un relatore esterno, inserendo l'intervento in un ordine del giorno già definito o convocando una riunione dedicata.

In caso si debba prevedere un compenso per la partecipazione di esperti esterni, l'opportunità e l'entità di tale compenso devono essere preventivamente sottoposte al Consiglio e dallo stesso autorizzate.

Art. 11 – Validità e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Rieti; esso annulla e sostituisce il precedente regolamento delle Commissioni e qualsiasi altro atto ad esso correlato.

Eventuali modifiche o integrazione del presente regolamento potranno essere apportate dal Consiglio dell'Ordine su proposte motivate da parte degli iscritti.